



COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 4

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO:

**AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA
CONCESSIONE IN USO DI N. 4 AREE PUBBLICHE PER
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 EROGATORI
DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E
GASSATA DENOMINATI "CASA DELL'ACQUA"**

ALLEGATO B
CAPITOLATO

Sommario

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	2
Art. 1 - Oggetto della concessione	2
Art. 2 – Localizzazione delle aree e indicazioni d’uso.....	2
CAPO II – DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE	2
Art. 3 – Durata della concessione	2
Art. 3 – Termine di esecuzione	2
CAPO III – REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI.....	3
Art. 4 – Requisiti tecnici minimi.....	3
CAPO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE	3
Art. 5 – Oneri a carico del concessionario	3
Art. 6 – Oneri a carico del Comune.....	5
Art. 7 – Corrispettivi	5
CAPO V – VIGILANZA, CONTROLLI E RESPONSABILITA’	6
Art. 8 – Vigilanza e controlli.....	6
Art. 9 – Responsabilità.....	6
CAPO VI – CESSIONE, REVOCA E SUBENTRO DELLA CONCESSIONE	6
Art. 11 – Cessione del contratto e subentro di un nuovo concessionario	6
Art. 12 – Clausola risolutiva e revoca della concessione	7
CAPO VII – CAUZIONI	7
Art. 13 – Copertura assicurativa	7
CAPO VIII – VARIANTI.....	8
Art. 15 - Variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante:	8
Art. 16 - Variazioni introdotte dal Concessionario	8
CAPO IX – CONTROLLI, PENALI, SANZIONI	9
Art. 17 – Controlli, penalità e sanzioni	9
Art. 18 – Rispetto normative sui rapporti di lavoro.....	9
CAPO X – CONTROVERSIE.....	9
Art. 19 – Controversie	9
Art. 20 – Rinvio.....	9
CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 21 – Disposizioni antimafia	9
Art. 22 – Spese contrattuali	10
Art. 23 – Codice di comportamento	10
Art. 24 – Accesso agli atti	10
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 26 – Responsabile del procedimento	10

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Coriano intende concedere, ad un soggetto responsabile denominato "Concessionario", n. 4 (quattro) aree di suolo pubblico per la realizzazione, installazione e gestione di n. 4 (quattro) erogatori pubblici denominati "Casa dell'acqua", destinati all'erogazione e vendita, direttamente al consumatore, di acqua naturale o gasata, depurata, microfiltrata e refrigerata prelevata direttamente dall'acquedotto pubblico.

Art. 2 – Localizzazione delle aree e indicazioni d'uso

Le aree identificate per l'installazione degli impianti di erogazione sono le seguenti:

- **Coriano (capoluogo):** porzione di area attualmente adibita a verde pubblico in prossimità della Chiesa di Santa Maria Assunta in Via Garibaldi, identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 29 particella 539 (rif. All. A – Planimetria Area Coriano);
- **Ospedaletto (frazione Comune di Coriano):** porzione di area attualmente adibita a parcheggio pubblico in prossimità dell'Istituto Comprensivo Ospedaletto e che affaccia sulla Via G. Quondamatteo, identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 5 particella 460 (rif. All. B – Planimetria Area Ospedaletto);
- **Cerasolo (frazione Comune di Coriano):** porzione di area attualmente adibita a verde pubblico in prossimità della rotatoria che collega Via del Sole, Via La Pastora, Via Monte Pirolo e Via Primo Maggio, identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 13 particella 253 (rif. All. C – Planimetria Area Cerasolo);
- **Sant'Andrea in Besanigo (frazione Comune di Coriano):** porzione di area attualmente adibita a verde pubblico adiacente a Piazza Giovanni Falcone con affaccio in Via della Repubblica, identificata catastalmente al nuovo N.C.T. del Comune di Coriano al foglio 9 particella 438 (rif. All. D – Planimetria Area Sant'Andrea in Besanigo).

Si tratta di aree ubicate in zone facilmente raggiungibili e dotate di spazi idonei per la sosta, e la posizione esatta dell'installazione verrà concordata tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria.

CAPO II – DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 3 – Durata della concessione

La Concessione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

Allo scadere della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle strutture e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e cura e senza nessun onere, di qualsiasi natura, a carico del Comune.

Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nel minor tempo possibile e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancato adempimento da parte del concessionario nei termini prescritti delle obbligazioni sopra esposte, si provvederà d'ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa nei suoi confronti dell'ammontare della spesa ordinata dall'Amministrazione comunale e come risultante dalla relativa rendicontazione della spesa sostenuta.

Art. 3 – Termine di esecuzione

La realizzazione degli erogatori dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

CAPO III – REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Requisiti tecnici minimi

La postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione, e dovrà essere possibile prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerata.

L'impianto dovrà prevedere:

- Display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- Modalità di selezione del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- Illuminazione a basso contenuto energetico, con attivazione automatica (sensore fotocellula di luminosità);
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- Addizionamento CO₂;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;
- Ogni accorgimento per permettere l'utilizzo della struttura a persone diversamente abili.

CAPO IV – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

Art. 5 – Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, quanto segue:

a) Provvedere a propria cura e spese alla fornitura, installazione, messa in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantendo le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata.

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, per tutta la durata della concessione, compresa la fornitura di anidride carbonica alimentare da aggiungere all'acqua per renderla frizzante e di quant'altro necessario. La stessa si impegna, altresì, a comunicare al Comune il **piano di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria)** che intende adottare con l'indicazione della tipologia e della tempistica con la quale effettuerà le manutenzioni stesse. La Ditta dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione della struttura e dell'area ad essa circostante, per tutta la durata della concessione.

b) Dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà essere dotata della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno. La ditta dovrà presentare un **piano di autocontrollo** secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell'acqua ad uso alimentare;

c) Provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;

d) Concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare le pareti libere della struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti alla gestione, ai disservizi, ai controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali

e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al Concessionario;

e) Assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;

f) Effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza prevista dalle norme e comunque almeno semestrale le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi dovranno essere ogni volta trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi sulla struttura installata in appositi pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari;

g) Effettuare, a proprie cure e spese, visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune come previsto dal piano di manutenzione (lett. a);

f) Il prezzo dell'acqua naturale refrigerata è fissato in € 0,05 (cinque centesimi) per litro, mentre il prezzo dell'acqua gassata refrigerata è posto a base d'asta a € 0,10 (dieci centesimi) per litro, entrambi soggetti a ribasso;

h) Il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata/semigassata, dovrà rimanere invariato per tutta la durata della Concessione (5 anni);

i) Garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio. A tal fine sugli impianti deve essere indicato in evidenza un numero verde ovvero altro sistema al quale inviare la segnalazione di guasto rilevato.

l) Assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;

m) Stipulare e presentare al Comune apposita e idonea **assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi** con copertura per tutto il periodo della Concessione. Con la stipula dell'assicurazione predetta, il Concessionario si assumerà direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento dell'attività.

n) Saranno a totale carico del Concessionario le spese per la eventuale installazione/manutenzione di apparecchiature per videosorveglianza e sistemi di allarme, nel rispetto della normativa sulla privacy;

o) Smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla scadenza della Concessione;

p) Occuparsi della vendita e distribuzione al pubblico delle eventuali tessere o chiavette necessarie per l'acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi convenzionati;

q) Il Concessionario dovrà fornire i disegni tecnici di dettaglio esecutivi del manufatto con indicazione dei sottoservizi (pozzetto per allaccio corrente elettrica e adduzione acqua);

r) Il concessionario dovrà presentare un cronoprogramma indicante la tempistica occorrente per dare avvio al servizio;

s) L'acqua fornita dovrà rispettare in ogni momento i parametri di potabilità previsti per legge e il d.lgs.131/2001;

t) La struttura non dovrà generare scarichi di alcun genere;

u) Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente a rifornire i distributori delle bombole di CO₂ per l'addizionamento dell'acqua (max 24h dalla chiamata);

v) Il Concessionario dovrà avvalersi di fornitori qualificati e di personale addetto alle manutenzioni qualificato.

La manutenzione degli impianti, eseguita da proprio personale qualificato, riguarderà:

I) operazioni di pulizia delle vasche di scarico;

II) decalcarizzazione frontali;

III) sanitizzazione dell'impianto;

IV) sostituzione di tutti i filtri e lampade UV;

V) taratura degli impianti;

VI) monitoraggio impianti di CO₂;

VII) verifica impianti elettrici e impianto di terra e periodica revisione di tutto l'impianto;

VIII) pulizia area in concessione da eventuali rifiuti provenienti dall'uso da parte di utenti e tecnici della "Casa dell'Acqua";

z) Il Concessionario provvederà ad esporre nei pressi della struttura, una adeguata informativa circa le modalità ed i tempi della conservabilità dell'acqua erogata;

aa) La Ditta dovrà fornire al Comune una **relazione semestrale sull'andamento delle attività**, comprendente in particolare:

- dati di consumo acqua;

- risultati delle analisi dell'acqua;

- interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull'Impianto.

Il concessionario dovrà, inoltre, fornire al Comune la documentazione relativa a:

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare;

- Certificazione UNI EN ISO 22000:2018 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare;

- Sistema di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l'impianto attraverso l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Il sistema dovrà prevedere un ciclo di sanitizzazione dell'intero circuito idrico dell'impianto d'erogazione che si attivi automaticamente dopo un idoneo quantitativo di litri erogati. Dovrà prevedere inoltre un sistema di blocco dell'Impianto ogni qualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a buon fine.

- Sistema di sanitizzazione dell'ugello erogatore di acqua;

- Fornitura d'Acqua conforme al decreto legislativo 31/2001.

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che pertanto non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

L'unico onere a carico del Comune consiste nell': assegnazione al concessionario delle aree pubbliche per un periodo di n. 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il comune riconosce al gestore la validità della concessione per 5 (cinque) anni consecutivi, con possibilità di recedere anticipatamente nel caso ne ricorrano le condizioni di legge e che comunque si dimostri che l'iniziativa diventi gravemente antieconomica.

Infine il Comune di Coriano si impegna nei confronti del concessionario, per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art.1567 del codice civile, a non installare direttamente nel proprio territorio altri uguali o similari erogatori automatici di acqua naturale e/o gassata, refrigerata e/o a temperatura ambiente.

Art. 7 – Corrispettivi

La Ditta, a fronte delle attività inerenti alla concessione dell'impianto, è autorizzata alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell'acqua al prezzo al litro per acqua naturale e per acqua gassata.

Si evidenzia che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Coriano, per l'occupazione delle aree il Canone Unico Patrimoniale ai sensi delle seguenti delibere:

- Delib. C.C. n. 18 del 30/03/2021 “Approvazione del regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali ai sensi della legge 160/2019”;
- Delib. G.C. n. 34 del 30/03/2021 “Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico ai sensi della Legge n. 60/2019. Approvazione tariffe anno 2021”;

nella misura di € 12,00/mq ovvero € 120,00 per area, per “Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici (tabacchi, ecc) ricadenti in Zona 1”.

CAPO V – VIGILANZA, CONTROLLI E RESPONSABILITA’

Art. 8 – Vigilanza e controlli

In ordine al rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Art. 9 – Responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

CAPO VI – CESSIONE, REVOCA E SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

Art. 11 – Cessione del contratto e subentro di un nuovo concessionario

A pena di decadenza è vietata la cessione a terzi anche parziale del contratto nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale. Sempre a pena di decadenza devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale anche le variazioni societarie, quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento del legale rappresentante, il cambiamento del delegato alla gestione, il cambiamento del tipo di società.

Art. 12 – Clausola risolutiva e revoca della concessione

Il Comune di Coriano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della procedura di gara nell'offerta tecnica;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata da parte della ASL o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento del canone unico patrimoniale di concessione del suolo pubblico;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 3 del presente capitolato relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

CAPO VII – CAUZIONI

Art. 13 – Copertura assicurativa

Il Concessionario si assumerà direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento dell'attività, mediante sottoscrizione, presso una compagnia di primaria importanza, ed a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente bando.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale pari ad € 500.000,00 e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimale pari ad € 500.000,00.

La polizza dovrà prevedere in ogni caso le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o da lui detenute;
- inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;
- responsabilità civile conduzione ed uso degli impianti di erogazione acqua microfiltrata;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- danni cagionati a persone e/o cose conseguenti ad erogazione di acqua alterata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro;
- danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- danni da inquinamento accidentale
- danno biologico
- malattie professionali

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalle prescritte polizze.

L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa il solo lo scopo di ulteriore garanzia.

CAPO VIII – VARIANTI

Art. 15 - Variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante:

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per cause imprevedute ed imprevedibili accertate dal Direttore dell'Esecuzione;
- per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'aggiudicazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene nel corso di esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi la Stazione Appaltante può chiedere al prestatore del Servizio una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che il Prestatore del Servizio è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del prestatore del Servizio.

La Stazione Appaltante inoltre può chiedere al prestatore del Servizio di eseguire, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Direttore dell'Esecuzione.

Il Prestatore del Servizio è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso il Prestatore del Servizio ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri maggiori a carico del Prestatore del Servizio medesimo.

Art. 16 - Variazioni introdotte dal Concessionario

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale e senza oneri a carico dello stesso.

CAPO IX – CONTROLLI, PENALI, SANZIONI

Art. 17 – Controlli, penalità e sanzioni

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte della Ditta, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, l'Amministrazione procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore. Qualora la Ditta non produca le richieste controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata, a titolo di penale, una sanzione minima pari al 2% del valore globale presunto della concessione.

La contestazione di inadempimento e l'irrogazione della penale sono comunicate in forma scritta, sia a mezzo di posta elettronica che di posta elettronica certificata. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi della Ditta.

Art. 18 – Rispetto normative sui rapporti di lavoro

Il concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti con contratto di collaborazione o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sul versante normativo e salariale, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante il contratto in oggetto nelle summenzionate materie. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico sanitarie.

CAPO X – CONTROVERSIE

Art. 19 – Controversie

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la Ditta in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto conseguente l'aggiudicazione della presente concessione, la Ditta non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni previste, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, la risoluzione delle controversie è demandata esclusivamente al Tribunale Amministrativo di Rimini. Fino alla soluzione della controversia, la Ditta non potrà comunque rifiutare l'esecuzione delle prestazioni affidate. Le clausole contrattuali e di capitolato dovranno comunque essere interpretate nel modo più favorevole agli utenti dell'Impianto, sempre che ciò non aggravi in modo sensibile gli oneri economici a carico della Ditta e non determini uno squilibrio del rapporto contrattuale.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione e conduzione degli impianti di erogazione/distribuzione/somministrazione di acqua potabile, nonché a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Disposizioni antimafia

Il concessionario dovrà prendere atto che la validità e l'efficacia del contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In particolare, il concessionario dovrà garantire che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 22 – Spese contrattuali

Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario (marche da bollo, imposta di registrazione).

Si procederà alla stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016. La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto secondo le modalità ed i termini indicati dall'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste formulate, si riterrà decaduta l'aggiudicazione e verrà disposta l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e altro connessi alla convenzione saranno a carico del Concessionario. Sarà in ogni caso a carico del Concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico del Comune.

Art. 23 – Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 24 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale www.comune.coriano.rn.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Geom. De Paoli Cristian del Comune di Coriano ("Titolare"), con sede in Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano (RN).

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è Avv. Giovanna Panucci, email privacy@comune.coriano.rn.it

Art. 26 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Cristian De Paoli responsabile dell'Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Tel. 0541-659879

E.mail: area4@comune.coriano.rn.it

PEC: comune.coriano@legalmail.it

Il Responsabile dell'Area 4
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Geom. Cristian De Paoli

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*